



COMUNE DI MISTERBIANCO

Settore XII "Attività Produttive e Affari del Personale"
Servizio "Sviluppo Economico"

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI E PER
L'ATTRIBUZIONE DELLA De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 17/03/2016

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
 - Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
 - Art. 3 Definizioni
 - Art. 4 Istituzione della De.C.O.
 - Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.
 - Art. 6 Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni
 - Art. 7 *Logo* De.C.O.
 - Art. 8 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.
 - Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.C.O.
 - Art. 10 Commissione di valutazione De.C.O.
 - Art. 11 Utilizzo del marchio De.C.O.
 - Art. 12 Controlli
 - Art. 13 Sanzioni
 - Art. 14 Struttura organizzativa
 - Art. 15 Iniziative comunali
 - Art. 16 Le tutele e le garanzie
 - Art. 17 Rinvio alle norme statali e regionali
 - Art. 18 Entrata in vigore
- Allegato A) – *Logo* identificativo De.C.O.
- Allegato B) - Fac-simile di segnalazione da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici (da compilare in carta libera).
- Allegato C) - Fac-simile di richiesta iscrizione De.C.O. (da compilare in bollo)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Misterbianco.
2. Il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 19 della parte II, Titolo I "Organizzazione istituzionale", Capo I "Principi e assetto" del Testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, nonché dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 4 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali, che, essendo tipiche di Misterbianco, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni, che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento agli art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R.EE.LL. sopra richiamato, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Misterbianco, grazie alle predette iniziative, intende, quindi, curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di *marketing* territoriale con utili ricadute sull'intera comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statuari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio misterbianchese.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività, che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale e l'attuazione dei principi richiamati a commi precedenti.
6. Con il presente Regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine).

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza, sul territorio comunale, di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali), che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, nonché a promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantire il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo;
 - c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca volta a tutelare la storia, le tradizioni ed il patrimonio culturale comunale, nonché i sapori tradizionali legati alle produzioni tipiche per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
 - d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano, nei loro programmi istituzionali, la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari senza alcun fine di lucro;
 - e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali;
 - f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva ed eno-gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
 - g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio e della collaborazione alla loro promozione;
 - h) del rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), che sarà predisposto ed approvato con deliberazione di Giunta Municipale, su proposta della commissione di valutazione di cui all'art. 10, al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione e la sua produzione.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale secondo modalità, che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative, che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 – Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.C.O., "Denominazione Comunale di Origine", per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Misterbianco.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti, che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità, ma, quale attestazione di origine geografica, equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Misterbianco".
4. La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Misterbianco. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito pubblico registro per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Misterbianco, che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposita scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti alle indicazioni della scheda descrittiva;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta Municipale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione nel registro De.C.O. può riguardare:
 - Prodotti alimentari spontanei, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale;
 - Prodotti alimentari derivanti da attività agricole o di allevamento, la cui provenienza è esclusivamente quella del territorio comunale o da zone individuate dello stesso, secondo le prescrizioni del disciplinare di produzione.
 - Prodotti alimentari derivanti da lavorazioni e trasformazioni anche a carattere artigianale, la cui base deve comunque essere costituita da prodotti del territorio comunale con processo produttivo che deve rispettare le prescrizioni del disciplinare.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - salse e condimenti;
 - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - trasformazione degli agrumi;
 - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
 - preparazioni di pesci, molluschi e crostacei;
 - prodotti di origine animale;
 - piatti tradizionali della cucina locale;
 - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail;
 - confetture di miele e marmellate;
 - produzione di olio e di vino.
6. L'elencazione, di cui al comma precedente, ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi precedenti nell'ambito del Comune di Misterbianco, anche se non vi hanno la sede legale.
8. Su proposta della commissione, di cui all'art. 10, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo le schede identificative dei prodotti.
9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
10. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
11. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Istituzione di un Albo delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, di cui all'art. 14, un apposito albo, in cui vengono iscritte le iniziative e le manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari, che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione, promozione e vendita:
 - dei prodotti De.C.O.;
 - dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - di altri prodotti tipici locali;
 - di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Municipale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno due anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione fino a che permangono i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno cinque anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 7 può comportare la cancellazione dall'albo.

Art. 7 – Logo De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro, di cui all'art. 5, e le iniziative e manifestazioni, di cui all'art. 6, viene adottato un apposito logo identificativo a colori che riproduca l'immagine stilizzata dell'ex Stabilimento Monaco, oggi Centro Culturale Polivalente (C.C.P.), con ciminiera annessa.
2. Il logo verrà proposto al Consiglio dalla 7° Commissione con la presentazione di almeno 5 bozzetti in carta lucida dalle dimensioni di cm. 10 e 3 cm., a seguito di una selezione curata dalla stessa su segnalazione dei cittadini a seguito di interessamento degli istituti scolastici o del mondo della cultura".
3. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
4. L'uso del logo può, inoltre, essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.
5. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione nel registro De.C.O. (data e numero).
6. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni, che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.
7. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno, quindi, essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il logo De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
9. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
10. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
11. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 8 – Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere realizzati e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Misterbianco e devono, comunque, essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.

2. La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità, che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le vigenti norme relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché alle disposizioni relative alla disciplina igienico-sanitaria degli alimenti.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, predisposto dalla Commissione ed approvato dalla Giunta Municipale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 9 – Procedura per l'attribuzione della De.C.O.

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, secondo lo schema allegato al presente Regolamento (ALLEGATO B), oppure, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il facsimile allegato al presente Regolamento (ALLEGATO C).
3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Misterbianco);
 - le caratteristiche del prodotto ed i metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui al successivo art.10. In caso di rilevata inammissibilità, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la Commissione da motivato diniego all'istanza di iscrizione.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto, che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata, con esito positivo, l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Municipale, che delibererà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
7. Qualora la segnalazione, di cui al comma 1, provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.C.O. di cui all'ALLEGATO C.
8. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente alla concessione riportante gli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e le modalità di utilizzo del logo; alla concessione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo.
9. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo. Per tutto il resto, l'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

Art. 10 – Commissione di valutazione De.C.O.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita commissione di valutazione, nominata dal Sindaco, che dura in carica fino alla scadenza del suo mandato, così composta:
 - a) Sindaco o Assessore delegato quale Presidente;
 - b) N.1 Esperto del settore agro-alimentare e gastronomico, quale Componente;

- c) N.1 Esperto in materia di tradizioni e identità storiche popolari locali, quale Componente.
Funge da segretario della commissione il responsabile del procedimento o altro dipendente del Servizio di cui al successivo art. 14.
2. Gli esperti della predetta commissione dovranno essere scelti sulla base di un'accurata selezione dei *curriculum vitae* richiesti e pervenuti, da cui emergano specifiche competenze nel settore, assicurando che gli stessi non svolgano attività in alcun modo in concorrenza con quella degli operatori presso cui si recheranno per effettuare i sopralluoghi previsti.
 3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
 4. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
 5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi presso i locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 6. L'iscrizione nel registro è materialmente curata dal responsabile del procedimento e dovrà contenere: il numero progressivo e la data di iscrizione, gli estremi delle deliberazioni di G.M., che ne hanno disposto l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni, nonché la denominazione tipica del prodotto. Unitamente al registro sono conservati, per ogni prodotto iscritto, i fascicoli contenenti tutta la documentazione relativa al procedimento di iscrizione del prodotto stesso nel registro.
 7. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano alla Commissione le norme generali, di cui al vigente Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 11 – Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Misterbianco, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
2. Chiunque produca, commercializzi, trasformi o somministri prodotto agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O., può presentare istanza all'amministrazione per ottenere la concessione per l'utilizzo e riproduzione del marchio De.C.O. secondo le modalità di cui all'art. 9.

Art. 12 – Controlli

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del marchio-*logo* verrà perseguito dal Comune di Misterbianco a termini di legge.
2. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono essere effettuati dalla Polizia Municipale, anche su segnalazione degli stessi componenti della Commissione di cui all'art. 10.
3. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato, su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentale circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il *logo* De.C.O. o venduti come tali.
4. Il gestore dell'azienda, oppure il suo sostituto, è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di lavorazione, imballaggio, deposito e vendita dei prodotti De.C.O.

Art. 13 – Sanzioni

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione: **a)** il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune; **b)** il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.; **c)** la perdita dei requisiti richiesti; **d)** l'uso difforme o improprio del *logo* De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati; **e)** gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie; **f)** frode alimentare.
2. Proprio ai fini sanzionatori, qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del *logo* alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei.
3. La Giunta Municipale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 10, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del *logo* De.C.O.
4. La Commissione formula il parere di cui al comma 3 solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.C.O. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 14 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è il Settore cui fa capo il Servizio "Sviluppo Economico" o, in mancanza, il Servizio "S.U.A.P."

2. Il dipendente Responsabile del Servizio, di cui al comma precedente, è individuato quale responsabile del procedimento, che provvede anche alla tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6. È, comunque, sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri Servizi, facenti capo ad altri Settori del Comune, quali responsabili di eventuali sub-procedimenti.

Art. 15 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica, a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
2. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.C.O., forme di collaborazione con Enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Comune attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, mediante i propri organi di governo, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la promozione della cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.
4. Il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale per il riconoscimento D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata), D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) e I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di due anni.

Art. 16 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi, che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che dell'art. 2 della L.R. n. 30/2000 e dello stesso art. 19 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'O.R.EE.LL.

Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono il solo limite attuativo dello stesso Regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.